

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma (Italia) il 13 aprile 2015 —  
X/Presidenza del Consiglio dei Ministri**

(Causa C-167/15)

(2015/C 245/03)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale civile di Roma

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: X

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2004/80/CE<sup>(1)</sup> (art. 12, par. 2) debba essere interpretata nel senso che osti ad una legge nazionale di recepimento che, rinviando per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato alle previsioni di leggi speciali a favore della vittima di reato, non riconosca alla vittima del reato violento comune l'accesso ad un sistema sostanziale tendenzialmente generale di indennizzo e disciplini solo gli aspetti procedurali, per i profili transfrontalieri, di accesso al sistema stesso;
- 2) se la direttiva 2004/80/CE (art. 12, par. 2) debba essere quindi interpretata nel senso di imporre un sistema sostanziale tendenzialmente generale di protezione da parte dello Stato o comunque avente un contenuto minimo e, in questo caso, quali siano i criteri per determinare quest'ultimo.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il  
14 aprile 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovost' s.r.o.**

(Causa C-168/15)

(2015/C 245/04)

Lingua processuale: lo slovacco

**Giudice del rinvio**

Okresný súd Prešov

**Parti**

Ricorrente: Milena Tomášová

Convenuti: Ministerstvo spravodlivosti SR

Pohotovost' s.r.o.

Interveniente a sostegno della ricorrente: Združenie na ochranu spotrebiteľa HOOS

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si configuri una grave violazione del diritto dell'Unione europea qualora, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in un procedimento esecutivo condotto in base a un lodo arbitrale, si esiga una prestazione derivante da una clausola abusiva.

- 2) Se la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario possa sorgere prima che la parte del procedimento esaurisca tutti i mezzi giuridici di cui dispone nell'ambito di un procedimento di esecuzione di una decisione conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro; se, considerati i fatti di causa, detta responsabilità dello Stato membro possa, in tal caso, sorgere prima ancora che sia terminato il procedimento per l'esecuzione di una decisione e prima che sia stata esaurita la possibilità della ricorrente di esigere un rimborso per ingiustificato arricchimento.
- 3) In caso di risposta affermativa, se l'azione di un organo quale descritta dalla ricorrente, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, in particolare dell'assoluta inerzia della ricorrente e del mancato esaurimento di tutti i mezzi giuridici di ricorso consentiti dal diritto dello Stato membro, integri una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata.
- 4) Qualora nella presente fattispecie sia configurabile una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, se l'importo richiesto dalla ricorrente corrisponde al danno di cui lo Stato membro è responsabile; se sia possibile far coincidere il danno così inteso con il credito recuperato, che costituisce un ingiustificato arricchimento.
- 5) Se l'azione di ingiustificato arricchimento, quale mezzo giuridico di ricorso, abbia priorità rispetto all'azione di risarcimento dei danni.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) il 20 aprile 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkola Podstawowa w Rzeplinie**

(Causa C-178/15)

(2015/C 245/05)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

**Parti**

Ricorrente: Alicja Sobczyszyn

Convenuta: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro<sup>(1)</sup>, conformemente al quale gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, debba essere interpretato nel senso che l'insegnante che abbia usufruito del congedo per motivi di salute previsto dalla legge del 26 gennaio 1982, Carta degli insegnanti (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Dz.U.2014, pos.191 e 1198) matura altresì, nell'anno in cui si è avvalso del diritto al congedo per motivi di salute, il diritto al congedo per ferie previsto dalle disposizioni generali del diritto del lavoro.

---

<sup>(1)</sup> GU L 299, pag. 9.